

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA**

Centro Velico

Riviera Vento

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE DEGLI SPORT MARINI E DEL TURISMO NAUTICO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'Associazione sotto la denominazione di:

Centro Velico Riviera Vento Associazione Sportiva Dilettantistica la cui sigla è **CVRV**

L'Associazione ha sede in Torino, in Corso Francia 30. L'eventuale cambiamento di sede nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica dello Statuto ed è decisa dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo; si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art.2

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, costituisce un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione è finalizzata alla promozione degli sport marini e del turismo nautico.

Art. 3

L'associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, turistica o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport marini e del turismo nautico.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

E' finalità dell'Associazione promuovere, **senza fini di lucro** attività concernenti:

- 1) lo sviluppo della pratica degli sport nautici e la diffusione della attività sportiva e

ricreativa nel campo nautico; allo scopo l'Associazione potrà promuovere l'attività sportiva e ricreativa nei modi che riterrà più opportuni e svolgere essa stessa detta attività promuovendo e partecipando a regate e viaggi in relazione ad avvenimenti sportivi in Italia ed all'estero

- 2) lo svolgimento di attività di assistenza ed informazione a favore dei soci in tutti i settori comunque connessi con la nautica in genere ed organizzare corsi preparatori e scuole di guida nautica e di avviamento alla nautica, e promuovere contatti fra i propri associati ed associazioni ed enti o società di qualsiasi genere aventi finalità analoghe o comunque collegate allo sport nautico e con circoli ed altre organizzazioni che svolgano corsi preparatori e scuole di guida nautica
- 3) la proposta e diffusione delle attività sportive e nautiche per imbarcazioni a vela ed a motore, favorendone l'accesso ai soggetti per qualunque motivo svantaggiati dalle proposte commerciali (bambini, anziani, diversamente abili, etc.)
- 4) lo sviluppo della cultura nautica in tutti i suoi rami anche tramite opera di formazione nautica e marinairesca, ispirandosi ai principi di sostenibilità ambientale delle attività proposte, nel rispetto dell'ambiente marino e dei suoi abitanti;
- 5) l'incentivo ai Soci ad apprendere un corretto comportamento marinairesco anche tramite attività ricreativa
- 6) la sensibilizzazione dei soci alla sicurezza delle imbarcazioni ed alla cura di tutte le attrezzature sociali sia di proprietà che in uso
- 7) la promozione, organizzazione e attuazione di attività scientifiche, didattiche, turistiche, sportive dilettantistiche e culturali legate al mare ed in generale all'ambiente marino, anche mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà), promuovendo i principi del Turismo Responsabile e Sostenibile, ed aderendo secondo le modalità previste dalla stessa, all'Associazione Italiana Turismo Responsabile.
- 8) la realizzazione e il coordinamento di missioni divulgative e scientifiche volte alla conoscenza ed alla conservazione dei mari, della flora, della fauna e delle risorse naturali, anche collaborando con Associazioni, Fondazioni, Enti pubblici e privati
- 9) la promozione e la diffusione, con adeguate iniziative, della coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e dell'integrità dell'ambiente naturale
- 10) l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero
- 11) la gestione di immobili ed impianti/centri sportivi-ricreativi-culturali, includendo in tale concetto ogni bene che consenta di porre in essere le attività del presente statuto.

L'Associazione curerà la preparazione, l'organizzazione e lo svolgimento di:

- a) uscite ludico-ricreative in barca a vela
- b) manifestazioni sportive legate alla vela ed alla nautica in generale
- c) corsi teorici e pratici di preparazione alla vela ed alle attività nautiche
- d) iniziative ecologiche tendenti a tutelare l'ambiente marino
- e) si doterà di sede ed attrezzature utili e necessarie per lo scopo sociale e promuovere l'istruzione e la formazione di personale specializzato in tutti i settori della nautica

L'Associazione, per promuovere e diffondere le proprie iniziative, potrà:

- 1) creare siti internet, tv e/o radio e qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

- 2) fare pubblicità e propaganda in ogni forma lecita
- 3) potrà stipulare convenzioni, per i propri soci, con esercizi commerciali, enti, società, circoli, ecc. per offrire servizi, sconti, agevolazioni, informazioni, ecc
- 4) svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa
- 5) organizzare conferenze, corsi e stage in collaborazione con Enti, associazioni e scuole, di ogni ordine e grado, in Italia e all'estero
- 6) organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i soci
- 7) pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo
- 8) realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione
- 9) promuovere le proprie attività istituzionali anche attraverso collaborazioni, convenzioni o in regime di accreditamento con Associazioni, Fondazioni o altri Enti, Nazionali ed Internazionali, Pubblici o Privati, che perseguono finalità analoghe a quelle del presente Statuto
- 10) organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i soci
- 11) somministrare alimenti e bevande ai soci (nel rispetto delle vigenti normative e dopo aver conseguito le eventuali autorizzazioni previste)

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario ritenute utili o necessarie, così come provvedere all'assunzione di personale per conseguire gli scopi societari.

TITOLO III

SOCI

Art. 4

Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e soggetti collettivi che ne condividono gli scopi e si impegnino a realizzarli.

Art.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

I soggetti collettivi che intendano diventare soci dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La richiesta di ammissione a socio può essere inoltrata utilizzando l'apposita modulistica (reperibile sul sito internet dell'Associazione o facendone richiesta alla segreteria).

Art. 6

La qualità di socio dà diritto :

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi

I soci sono tenuti a:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali
- al pagamento del contributo associativo

Art. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei vari programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

RECESSO – ESCLUSIONE

Art. 8

La qualifica di associato si perde dopo delibera del Consiglio Direttivo per:

- a) recesso
- b) esclusione
- c) morte

Art. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio :

- a) che non ottemperi alla disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 2 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione
- d) che arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione

Art. 10

Il Consiglio Direttivo delibera sull'esclusione dei soci; tali delibere devono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera (b) dell'art. 9, e devono essere motivate.

Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, il socio, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della decisione, può fare ricorso all'assemblea degli associati che decide inappellabilmente nel corso della sua prima riunione utile. Fino a tale data il provvedimento rimane sospeso.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'avvio del procedimento, ovvero a seguito di delibera della assemblea

che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE

Art. 11

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- 1) quote associative annue (ordinarie e straordinarie)
- 2) contributi ed erogazioni degli associati e di Enti Pubblici
- 3) proventi derivanti da manifestazioni ed eventi organizzati dall'Associazione o dalle partecipazioni ad essi
- 4) entrate derivanti da servizi prestati dall'Associazione
- 5) altri proventi o donazioni
- 6) eventuali finanziamenti previsti dalle leggi per le medesime attività.
- 7) eventuali finanziamenti da parte di altre associazioni che perseguano scopi simili
- 8) erogazioni, donazioni e lasciti di privati cittadini in accordo con i fini dell'Associazione
- 9) da beni mobili ed immobili che l'Associazione ritenesse opportuno acquistare per il raggiungimento degli scopi sociali.

I versamenti fatti all'Associazione sono effettuati a fondo perduto e non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione né per atto tra vivi né a causa di morte.

E' fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la distribuzione e destinazione siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione verrà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE

Art 12

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati. Il rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea degli associati
- 2) il Presidente
- 3) il Consiglio Direttivo
- 4) il Collegio dei Revisori (se eletto)

ASSEMBLEE

Art. 14

Le assemblee degli associati sono:

- 1) ordinarie
- 2) straordinarie

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso affisso nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno 20 giorni prima dell'adunanza, contenente ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

L'avviso di convocazione può anche essere comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo o sul sito web, invio di lettera, fax o e-mail, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Art. 15

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, non oltre il mese di aprile, e si riunisce per:

- a) valutare la relazione generale sull'andamento della vita associativa presentata dal Presidente
- b) approvare il rendiconto economico e finanziario
- c) procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo decaduti ed eventualmente del Collegio dei Revisori dei Conti
- d) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservato alla sua competenza dal presente Statuto, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
- e) approvare gli eventuali regolamenti

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o qualora ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei revisori (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data della richiesta.

Art. 16

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. In prima convocazione l'assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Non è ammesso il voto per delega.

Art. 17

Le assemblee straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo per deliberare modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Le delibere dell'assemblea sono valide a maggioranza qualificata dei 3/5 dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei 3/4 degli associati presenti per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Art 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

Il **Consiglio Direttivo** è composto da un numero possibilmente dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, in numero comunque dispari, scelti fra gli associati maggiorenni.

Per la prima volta sono nominati nell'atto costitutivo dall'assemblea dei soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta ve ne sia la necessità e vi sia materia su cui deliberare, su iniziativa del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di 1/3 dei membri.

In caso d'impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Vice Presidente. La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata per posta, anche elettronica, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga almeno la maggioranza dei componenti.

Le delibere sono a prese a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

A titolo esemplificativo, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) stabilire il programma delle attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi della stessa, tenendo conto delle proposte avanzate dagli associati
- b) designare i collaboratori tecnici preposti alle attività dell'Associazione
- c) designare i collaboratori e i consulenti esterni, accordandosi sul compenso
- d) redigere il rendiconto annuale e il bilancio preventivo dell'Associazione da presentare all'assemblea degli associati

- e) deliberare sull'accoglimento o sulla reiezione della domanda di associazione
- f) deliberare l'esclusione degli associati per morosità o per le violazioni previste dal presente statuto
- g) deliberare la misura delle quote associative
- h) deliberare la data di convocazione, la sede e l'ordine del giorno dell'assemblea
- i) prendere atto delle dimissioni degli associati
- j) redigere i regolamenti interni
- k) curare i rapporti e stipulare convenzioni con enti o associazioni terze

Art. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Art. 21

Il Presidente:

ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (qualora eletto)

Art. 22

viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 2 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI

Art. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività

dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci e Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'assemblea straordinaria secondo le modalità previste dall'art. 17.

In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Espletta la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti beni residui saranno devoluti ad Enti e Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, o comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo, di cui all'art. 3, comma 190, Legge 23/12/1996 n. 662.

NORMA FINALE

Art. 25

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.